



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE IV

UFFICIO I

Roma, 11 MAR. 2009

Prot. n. 19694

Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera  
a) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

**OGGETTO:** Articolo 1, commi 345-*ter* – 345-*quinquies* e 345-*octies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e articolo 4 (Modalità di devoluzione al fondo) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti. Istruzioni applicative.

***Premessa***

A seguito dei recenti interventi normativi, culminati con le modifiche apportate dalla legge 4 dicembre 2008 n. 190 alla disciplina di riferimento, si è previsto che nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 confluiscono, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

La disciplina richiamata in oggetto prevede che tutti i suddetti importi vengano comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") entro il 31 marzo di ciascun anno e che i relativi versamenti vengano effettuati entro il successivo 31 maggio. Per quanto concerne i soli rapporti dormienti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito "Regolamento"), tale

Regolamento ha previsto, all'articolo 4, precisi incombenti pubblicitari a carico degli Intermediari nella fase che precede il trasferimento dei relativi importi al Fondo.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operatività degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative, integrative delle precedenti dettate - in sede di prima applicazione della normativa di riferimento - con la circolare del giorno 8 agosto 2008, prot. n. 82165.

### ***Istruzioni applicative***


La comunicazione al MEF dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del Regolamento rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza – valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento - dovrà essere effettuata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: [depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it). Per la comunicazione dovrà utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) sul quale va apposta la firma digitale.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi gravanti sugli Intermediari ex art. 4, comma 2, del Regolamento, tenuto conto delle indicazioni fornite in fase di prima applicazione del Regolamento, si ritiene che gli Intermediari potranno adempiere ai propri obblighi comunicativi limitandosi a pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso – di dimensioni e veste grafica adeguate a darne immediata evidenza – che informi dell'avvenuta comunicazione al MEF dell'elenco dei rapporti dormienti e che l'elenco sarà pubblicato sul sito web del MEF. A tale adempimento può provvedere la società capogruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo, nonché, per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, in forma aggregata, la relativa Federazione nazionale (BCC Federcasse).

La comunicazione al MEF degli altri importi richiamati in Premessa dovrà ugualmente essere effettuata con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: [depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it). Per la comunicazione dovranno utilizzarsi esclusivamente gli specifici modelli scaricabili da [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) sui quali va apposta la firma digitale.

Si evidenzia che sul medesimo sito sono altresì scaricabili specifiche Istruzioni volte ad agevolare la compilazione dei suddetti moduli.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



AR

GA

44